

# **CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. IV-ter N. 8

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**SGARBI**

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA

*il 26 settembre 1994*

All'onorevole Presidente della Camera dei deputati

Roma, 21 settembre 1994.

OGGETTO: Procedimento penale n. 6101/93 R.G. Notizie Reato 11605/93 G.I.P. nei confronti dell'onorevole professor VITTORIO SGARBI ed altri.

Ai sensi dell'articolo 3 comma secondo del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 291 si trasmette in triplice copia il procedimento indicato in oggetto, nonché le ordinanze di questo giudice per le indagini preliminari emesse il 5 luglio 1994 e 21 settembre 1994.

Con ossequi

Il Giudice per le indagini preliminari

*Eduardo Landi*

Roma, 5 luglio 1994.

Il Giudice per le indagini preliminari

Vista la richiesta di rinvio a giudizio (allegato 1) formulata il 9 maggio 1994 dall'ufficio del pubblico ministero nel procedimento numero 6101/93 R.N. di reato nei confronti del deputato onorevole professor Vittorio SGARBI, nato a Ferrara l'8 maggio 1952 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avvocato Angelo BRECCIA FRATADOCCHI, in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;

Letta l'istanza con la quale il predetto difensore ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291;

All'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, in attuazione del precitato articolo 3, secondo comma, del decreto-legge n. 291 del 1994 il quale dispone che il giudice provveda « sentite le parti »;

Esaminate le conclusioni delle parti presenti alla odierna udienza camerale

#### OSSERVA

L'articolo 3 del decreto-legge n. 176 del 1994 (reiterato con l'articolo 3 del decreto-legge n. 291 del 1994) ha previsto un procedimento simile al controllo della legittimità delle leggi in via incidentale, si è ritenuto, pertanto, in dottrina che la norma ha creato una sorta di « pregiudizialità parlamentare », sullo schema della pregiudizialità costituzionale.

In tal modo come giudice unico della costituzionalità delle leggi è la Corte Costituzionale, lo stesso deve dirsi per la « camera » competente in ordine al giudizio se il fatto per cui si procede concerna o meno opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Il tutto sembra trovare origine nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1150 del 1988 (citata anche nella relazione al disegno di legge n. 3643 per la conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23), la quale ha riconosciuto l'esclusiva competenza della « Camera » circa la decisione della sussistenza delle condizioni per la insindacabilità dei parlamentari per i voti e le opinioni espresse.

Ciò premesso, rilevato che nel caso in esame la questione non è manifestamente infondata, perché la materia sulla quale l'onorevole SGARBI si è espresso — nelle circostanze di fatto per cui è processo — può avere rilievo politico e può apparire un giudizio politico in relazione a fatti dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover trasmettere agli atti alla Camera dei Deputati e di sospendere il procedimento in corso;

Per questi motivi

Visto l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294

#### DISPONE

trasmettersi gli atti direttamente alla Camera dei Deputati, affinché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Vittorio SGARBI concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ORDINA

la sospensione del procedimento per un tempo non superiore a novanta giorni dalla data in cui gli atti saranno pervenuti alla Camera dei Deputati.

Si comunichi all'ufficio del pubblico ministero in sede.

Si notifichi all'onorevole Vittorio SGARBI ed ai suoi difensori nonché alla parte offesa ed ai coimputati.

Il Giudice per le indagini preliminari

*Eduardo Landi*

Roma, 21 settembre 1994.

### ORDINANZA

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la propria ordinanza del 5 luglio 1994 nel procedimento penale n. 11605/93 GIP a carico dell'onorevole professor Vittorio SGARBI ed altri;

Ritenuto di integrare la sopra indicata ordinanza, secondo le richieste formulate dall'onorevole Presidente della Camera dei Deputati (\*);

Precisa, in ordine ai fatti per i quali si procede ed alle norme che si assumono violate, che all'onorevole professor Vittorio SGARBI sono state ascritte le seguenti imputazioni:

A — il delitto di cui agli articoli 110, 595 del codice penale, 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere in qualità di conduttore della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani » ed in concorso con il responsabile della predetta trasmissione, messa in onda sulla rete televisiva « Canale 5 » in data 2 febbraio 1993, che qui deve intendersi integralmente riportata, offeso, anche mediante attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Di Bella Francesco, affermando tra l'altro: « e sembra anche che il Direttore generale della catena, Franco Di Bella, grande amico, un simpaticone, beh, un formidabile piduista, beh un gran ..., un meravi-

---

(\*) Il Presidente della Camera ha inviato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 5 agosto 1994 una lettera del seguente tenore:

Signor Giudice,

con riferimento alla ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, nel procedimento nei confronti del deputato Vittorio SGARBI che Ella ha inviato, unitamente ai relativi atti, in data 23 luglio 1994, ritengo doveroso farLe presente quanto segue.

L'articolo 5 del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447 — che costituisce la reiterazione, nel medesimo testo, del decreto-legge citato nell'ordinanza — prescrive che con l'ordinanza medesima vengano enunciati il fatto per il quale è in corso il procedimento, le norme di legge che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento. Tale enunciazione è particolarmente significativa ai fini dell'esame del documento da parte della Camera in quanto, nella prassi parlamentare, l'ordinanza costituisce l'unico atto del procedimento che viene stampato e distribuito, gli altri atti rimanendo, viceversa, coperti da un regime di riservatezza che consiste nella consultabilità da parte dei soli membri della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Il carattere necessario dei citati requisiti dell'ordinanza è stato inoltre ribadito, su impulso di questa Presidenza, con la circolare prot. 10/3/27 Gab del ministro di grazia e giustizia, che Le allego in copia.

Restituisco, pertanto, i suddetti atti affinché Ella possa rinnovare l'ordinanza in questione conformemente a quanto previsto dal citato decreto-legge.

Con i migliori saluti,

*Irene Pivetti*

gioso ... delle grandi logge, un uomo bello, bello, e che anche lui ritorni all'origine, era stato cacciato dal *Corriere della Sera* perché c'è una rivalutazione di Gelli. Pare che la P2 abbia deciso di riprendere in mano il *Corriere della Sera* e di riaffidarne la direzione a Franco Di Bella, un simpatico piduista, il quale ha pensato di prendere le distanze da noi perché temeva che noi potessimo in qualche misura dire cose inesatte sul suo conto. E invece io credo che è giusto che la P2, dopo aver controllato il *Tempo*, *La Nazione* e *Il Resto del Carlino*, oggi ritorni a controllare il *Corriere della Sera* ... »;

B — il delitto di cui agli articoli 110, 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere in concorso con il redattore dell'articolo di stampa stilato su dichiarazioni rese dallo Sgarbi, pubblicato sul quotidiano *la Repubblica* — Edizione di Firenze — in data 3 febbraio 1993 un articolo dal titolo « Mi ha cacciato la loggia P2 » che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Di Bella Francesco affermando tra l'altro:

« Racconta Vittorio SGARBI: " La proposta di collaborazione era venuta da Riffeser e da Monti (azionisti di maggioranza della Poligrafici ndr). Con loro i rapporti erano ottimi. Ma il contatto avveniva attraverso la mediazione di Franco Di Bella, che è la chiave di tutto perché è un piduista (figurava davvero negli elenchi degli iscritti alla P2 ndr). Dunque il piduista Di Bella, a suo tempo cacciato dal *Corriere della Sera*, si prende la rivincita e caccia Sgarbi soltanto perché appare nudo. Senza volerlo sono una vittima della loggia P2 e della destra reazionaria che non sopporta il mio temperamento libertario e anarchico, che alla fine viene sempre fuori "... " La mia cacciata l'ha decisa Di Bella. È una cacciata della P2. "... La catena evidentemente era stata agganciata dal piduista Di Bella che ha ritenuto che non fossi adatto per la loro loggia ».

Gli elementi su cui si fondano le predette imputazioni si rinven-  
gono nel contenuto della trasmissione televisiva indicata al capo A), in  
quello dell'articolo di stampa indicato al punto B) nonché nella  
denuncia-querela sporta dalla parte offesa Francesco Di Bella.

La presente ordinanza costituisce parte integrante dell'ordinanza  
GIP del 5 luglio 1994 indicata in premessa.

Il Giudice per le indagini preliminari

*Eduardo Landi*

